

Si prenoti a debito ex art. 146 d.p.r. 115/02 ed ex art. 59 co. 1 lett. c) d.p.r. 131/86.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Milano

Sezione II civile

Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone dei sottoscritti magistrati:

dott.ssa Luisa Vasile	presidente
dott.ssa Vincenza Agnese	giudice
dott.ssa Rosa Grippo	giudice rel.

ha pronunciato la seguente

Sentenza

nel procedimento **n. 342-1//2023 R.G.** avente ad oggetto l'apertura della liquidazione giudiziale di:

BLENDFEEL S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (c.f. 01163060310) con sede legale in SENAGO;

letto il ricorso depositato in data 23.03.2023, con il quale CRISTIANO ANTONIO NARDINI ha chiesto che venga dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale dell'imprenditore sopra indicato;

esaminata la documentazione prodotta;

udita la relazione del giudice incaricato dell'istruttoria;

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale e in particolare che:

- sussiste, ai sensi degli articoli 26 e 27 CCII (D.Lvo 14/2019 e succ. modifiche) la giurisdizione e competenza di questo Tribunale dal momento che il Centro degli interessi principali dell'impresa (COMI) è situato in Italia e, precisamente la sede legale è situata in SENAGO, né risulta altrimenti individuabile un'altra sede principale;
- è stato correttamente incardinato il contraddittorio, essendo la notificazione stata eseguita all'indirizzo PEC del resistente ad opera della cancelleria ai sensi dell'art. 40 comma 6 CCII in data 5.04.2023 ;
- sussiste la legittimazione attiva del richiedente, risultando il credito da titolo giudiziale esecutivo (decreto ingiuntivo esecutivo);
- ricorre il presupposto soggettivo di cui all'art. 121 CCII, non avendo l'imprenditore assolto all'onere della prova a suo carico e, in ogni caso, risultando dai bilanci relativi agli esercizi 2020 e 2021 qui rilevanti ed acquisiti dalla Cancelleria nel corso dell'istruttoria ai sensi dell'art. 42 CCII, rispettivamente, un attivo patrimoniale pari ad euro 1.605.805,00 nell'esercizio 2020, euro

1.086.626 nell'esercizio 2021, ricavi pari ad euro 478.500,00 nell'esercizio 2020, euro 526.850,00 nell'esercizio 2021 ed una esposizione debitoria per euro 1.724.304,00, nell'esercizio 2021;

- la resistente ha debiti scaduti e non pagati superiori ad € 30.000,00, così come risulta dall'ammontare del credito vantato dal ricorrente, pari ad euro 7.210,34, nonché dal valore del debito fiscale (scaduto e non rateizzato) di cui all'informativa dell'Agenzia delle Entrate acquisita in corso di istruttoria, pari alla somma di euro 953.962,05;
- l'imprenditore si trova in stato di insolvenza, ai sensi dell'art. 121 CCII, così come risulta:
 - dal mancato pagamento del credito del ricorrente, sebbene giudizialmente accertato e non contestato, oltre che dall'inutilità dell'atto di precetto notificato alla società debitrice unitamente al decreto ingiuntivo;
 - dall'infruttuoso pignoramento mobiliare presso terzi;
 - dall'esistenza di ulteriori crediti non ancora pagati risultanti dall'informativa sopra indicata;
 - dalla mancanza di ulteriori poste attive idonee a soddisfare il ricorrente, nonché gli ulteriori creditori;
 - dal mancato deposito del bilancio 2022 (v. visura camerale);

circostanze tutte che dimostrano come l'imprenditore non abbia più mezzi finanziari propri per soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni;

PQM

Visti gli articoli 26 e ss CCII;

1. **DICHIARA** l'apertura della liquidazione giudiziale di BLENDFEEL S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (c.f. 01163060310) con sede legale in SENAGO;
2. **DICHIARA** che trattasi di procedura principale di insolvenza ex art. 3 comma 1 Reg (UE) 848/2015;
3. **NOMINA** giudice delegato la dott.ssa Rosa Grippo;
4. **NOMINA** Curatore avv. Paolo Pernis professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 358 CCII;
5. **ORDINA** al debitore assoggettato a liquidazione giudiziale, ove non vi abbia già provveduto, il deposito, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-*bis* del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
6. **FISSA** l'adunanza per l'esame dello stato passivo **in data 14.07.2023 alle ore 13.00** davanti al giudice delegato, avvertendo il debitore che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 203

CCII e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;

7. **ASSEGNA** ai creditori e ai titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione delle domande di ammissione al passivo e dei relativi documenti ai sensi dell'art. 201 CCII, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 CCII;
8. **AVVISA** i creditori e i terzi che la modalità di presentazione delle domande prevista dall'art. 201 CCII non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito o l'invio per posta di domanda cartacea né presso la cancelleria, né presso lo studio del curatore, né l'invio telematico presso la cancelleria e che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore, effettuandosi le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;
9. **AUTORIZZA** il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-*quater*, 155-*quinquies* e 155-*sexies* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
 - 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
 - 2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
 - 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
 - 4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
 - 5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti;
10. **ORDINA** al curatore di procedere immediatamente – utilizzando i più opportuni strumenti, anche fotografici – alla ricognizione informale dei beni esistenti nei locali di pertinenza del debitore (sede principale, eventuali sedi secondarie ovvero locali e spazi a qualunque titolo utilizzati), anche senza la presenza del cancelliere e dello stimatore, depositando il verbale di ricognizione sommaria nei successivi dieci giorni;
11. **ORDINA** al curatore, ai sensi dell'art. 195 CCII., di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni, omettendo l'apposizione dei sigilli, salvo che sussistano ragioni concrete che la rendono necessaria, utile o comunque opportuna, tenuto conto della natura e dello stato dei beni e sempre che, in caso di esercizio provvisorio, ciò non sia di ostacolo al regolare svolgimento dell'attività d'impresa; in tale caso dispone che si proceda a norma degli artt. 752 e ss. cpc e 1193 CCII ed il curatore è autorizzato sin d'ora a richiedere

l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;

12. **ORDINA** che, ai sensi dell'art. 49 CCII, la presente sentenza sia comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45 CCII.

Così deciso in Milano, il 04/05/2023

Il Giudice estensore

dott.ssa Rosa Grippo

Il Presidente

dott.ssa Luisa Vasile